

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 3854**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DI PIETRO e MAZZUCA POGGIOLINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1999**

—————

**Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Oltre cinquanta Paesi, quasi tutti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che dispongono di una legislazione *antitrust* il cui spirito può essere ricondotto allo «*Sherman Act*» americano del 1890, il primo in assoluto teso a vietare intese restrittive della concorrenza ed impedire tentativi di concentrazioni monopolistiche, assegnano alle Autorità garanti della concorrenza e del mercato, il compito di tutelare la concorrenza nel settore bancario.

Molti paesi dell'Unione europea stanno rivedendo la loro legislazione in materia, armonizzandola con le norme e gli indirizzi comunitari. A questo proposito va ricordato che le norme comunitarie si applicano nei casi in cui la fattispecie abbia interesse per una parte rilevante del mercato comunitario. Negli ultimi anni infatti, gli organi comunitari hanno concentrato il loro intervento sui casi di più elevato interesse per l'Unione europea e anche in virtù del principio di sussidiarietà sancito dal Trattato di Maastricht, hanno rinviato alle autorità locali i casi prettamente nazionali.

Mentre è pacifico, per gli altri Paesi ad economia di mercato, assegnare all'*Antitrust* il compito di vigilare sulla concorrenza bancaria, il sistema creditizio italiano è riuscito a non soggiacere alle leggi «normali», imponendo per se stesso un «tribunale speciale». Infatti la legge istitutiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (legge 10 ottobre 1990, n. 287) ha assegnato alla Banca d'Italia, invece che all'*Antitrust*, il potere di sanzionare posizioni dominanti o azioni restrittive della concorrenza nel mercato del credito, lasciando all'*Antitrust* un ruolo meramente consultivo.

Si veda il caso della concentrazione bancaria in Sardegna nella fusione con la Ban-

ca popolare di Sassari, avvenuta nel 1993: tale fusione che determinava quote di mercato pari al 73 per cento in alcune province, fu considerata «corretta» dalla Banca d'Italia che, nel 1998, autorizzava l'acquisizione al Banco di Sardegna di ben 206 sportelli delle Casse comunali di credito agrario, creando un monopolio nel mercato creditizio sardo, con grave danno per le scelte dei consumatori.

Il ruolo assegnato alla Banca d'Italia in tema di *Antitrust*, che deve vigilare sia sulla stabilità del sistema bancario che sull'attività antimonopolista, ha impedito di sviluppare una corretta concorrenza, acuendo in tal modo gli storici problemi di inefficienza della maggior parte delle banche che erogano servizi di scarsa qualità, richiedendo troppe garanzie reali, a costi poco equilibrati, con gravissimo nocimento per le piccole e medie imprese e per gli utenti dei servizi bancari.

Nei primi mesi dell'anno è scoppiato in Italia lo scandalo del «caro cambi», un accordo di cartello promosso dall'Associazione bancaria italiana (ABI) che imponeva 5.000 lire di spese fisse ed il 3 per cento di commissioni per cambiare le valute dell'area Euro, che non rappresentano più alcun rischio di cambio, essendo state fissate parità centrali irrevocabili il 31 dicembre 1998 tra le stesse valute. Tale accordo, deprecato persino dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi, è finito sotto la lente dell'Autorità e della Commissione europea, ma non della Banca d'Italia, che non è intervenuta tempestivamente.

Per restituire competitività ed efficienza al sistema bancario, occorre eliminare alla radice il protezionismo che la Banca d'Italia sembra abbia garantito agli istituti di

credito, rimuovendo il conseguente conflitto di interesse, poichè un'autorità che deve vigilare sulla stabilità del sistema bancario, non può avere la necessaria serenità per garantire corrette regole di concorrenza.

Il presente disegno di legge abroga i commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'interno del vigente comma 4 prevede un ruolo consultivo della Banca d'Italia, al pari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

(ISVAP), per i provvedimenti che adotterà l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che riguardano aziende ed istituti di credito; per salvare il principio della stabilità del sistema monetario come criterio di deroga temporaneo al divieto di intese restrittive, la regola espressa dal vigente comma 5 è trasferita all'interno dell'articolo 4 della legge n. 287 del 1990, in quanto il potere di stabilire l'esenzione è attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. L'Autorità può altresì autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, tenendo conto dei criteri di cui al comma 1»;

b) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20.

*(Imprese assicurative e aziende  
e istituti di credito)*

1. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, ovvero aziende e istituti di credito, i provvedimenti dell'Autorità di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ovvero della Banca d'Italia, che si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità di cui all'articolo 10 può adottare il provvedimento di sua competenza.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria».